

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione per l'utilizzazione degli impianti di protezione esistenti

del 1° ottobre 2012

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
visto l'articolo 30 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
del 5 dicembre 2003¹*

emana le istruzioni seguenti:

1 Scopo

Le presenti istruzioni disciplinano la pianificazione dell'utilizzazione degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato (secondo il concetto «Potenziamento nella protezione della popolazione in vista di un conflitto armato» del 6 novembre 2002)².

2 Presupposti

21 Impianti di protezione

Il fabbisogno d'impianti di protezione deve essere pianificato primariamente per il caso di conflitto e secondariamente per il caso di catastrofi e situazioni d'emergenza.

La pianificazione del fabbisogno d'impianti di protezione del servizio sanitario si fonda sull'articolo 31 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi).

Per la pianificazione si deve partire dagli impianti di protezione esistenti, in prima priorità dagli impianti di protezione completi (classificazione qualitativa A) secondo le Istruzioni concernenti la classificazione qualitativa degli impianti e dei rifugi speciali esistenti (CQ 1996 Impianti)³.

22 Spazio necessario per il personale negli impianti di protezione

Lo spazio necessario per il personale della protezione civile, degli organi di condotta della protezione della popolazione e del servizio sanitario negli impianti di protezione si basa sulle cifre indicate nel concetto per il potenziamento nella protezione della popolazione. Esso deve essere sufficiente per accogliere il numero totale di persone previsto dopo il potenziamento. Le basi di calcolo figurano nell'appendice.

Di principio il personale deve essere alloggiato negli impianti di protezione. Dove ciò non è possibile, deve essere ripartito sui rifugi.

¹ RS 520.11

² Concetto «Potenziamento nella protezione della popolazione in vista di un conflitto armato» del 6 novembre 2002

³ Circolare 7/96 - 311.9

3 Principi per l'utilizzazione degli impianti di protezione

31 In generale

Per l'utilizzazione degli impianti di protezione si deve stabilire il grado di prontezza operativa. Occorre distinguere tra impianti di protezione «attivi» e «inattivi». Gli impianti di protezione «attivi» vengono mantenuti in prontezza operativa normale (PON) per il caso di catastrofe e situazioni d'emergenza. Gli impianti di protezione «inattivi» possono essere messi in prontezza operativa ridotta (POR) conformemente alle Istruzioni tecniche del 1° gennaio 2004 per la prontezza operativa ridotta degli impianti della protezione della popolazione (POR 2004). Essi vengono rimessi in PON soltanto in vista di un conflitto armato.

32 Ubicazioni di condotta

3.2.1. Numero e tipo di ubicazioni di condotta

Per gli organi cantonali e regionali di condotta della protezione della popolazione occorre prevedere ubicazioni di condotta (ubic cond) nei posti di comando (PC).

Il numero e il tipo («attive»/«inattive») delle ubic cond si basano sulle dimensioni dell'organizzazione e si possono calcolare con l'ausilio della tabella seguente:

Principio	Catastrofi e situazioni d'emergenza	Conflitto armato
ubic cond dell'organo cantonale di condotta	attive ¹⁾	attive
ubic cond degli organi regionali di condotta	attive ¹⁾	attive
ubic cond per gli elementi d'intervento autonomi in regioni geograficamente discoste	attive ¹⁾	attive
ubic cond supplementare ogni 30'000-50'000 abitanti negli agglomerati urbani	inattive	vengono attivate

¹⁾: Sono definiti ubicazioni di condotta «attive» i PC

- che nel dispositivo cantonale per catastrofi e situazioni d'emergenza sono previsti come ubicazioni di condotta per gli organi cantonali o regionali di condotta e che vengono effettivamente utilizzati;
- che vengono utilizzati come infrastruttura di condotta dalla protezione civile durante gli interventi o nell'ambito del perfezionamento (in particolare per i corsi di ripetizione).

3.2.2. Utilizzazione dei diversi tipi d'impianto

Tipo d'impianto protetto	Utilizzazione
PC tipo I PC tipo II PC tipo IIrid	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli organi cantonali o regionali di condotta della protezione della popolazione • Ubicazione di condotta della protezione civile per l'intervento o il perfezionamento (CR)

3.2.3. Rinuncia ai PC tipo III, IIIrid e IV quali impianti di protezione

Dal 1° gennaio 2014 i posti di comando del tipo III, IIIrid e IV della protezione civile non saranno più considerati impianti di protezione ai sensi dell'articolo 50 LPPC. A partire da questa data non verrà quindi più versato il contributo forfettario annuale previsto dall'articolo 71 capoverso 3 LPPC per garantire la prontezza operativa.

È possibile cambiare la loro destinazione in rifugi pubblici o in ubicazioni protette per gli esecutivi comunali.

33 Impianti d'apprestamento (IAP)

3.3.1. Numero e tipo di impianti d'apprestamento

Il numero e il tipo («attivi»/«inattivi») degli IAP per ogni Cantone si basano sul numero di sezioni di sostegno (sez sost) della protezione civile previste per il caso di un conflitto armato, che secondo il concetto per il potenziamento ammonta a 1'600 per tutta la Svizzera⁴.

Vengono calcolati con l'ausilio dei seguenti valori di riferimento:

- 1 sezione di sostegno ogni 5'000 abitanti⁵
- Il numero di IAP risulta dallo spazio necessario per il personale della protezione civile e per il materiale delle sezioni di sostegno (dipende dalle dimensioni degli IAP esistenti e dal tipo di IAP).

Principio	Catastrofi e situazioni d'emergenza	Conflitto armato
IAP per le formazioni d'intervento in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza	attivi ¹⁾	attivi
IAP per il caso di conflitto armato	inattivi ²⁾	vengono attivati
<p>¹⁾: Sono definiti «attivi» gli impianti d'apprestamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • che nel dispositivo cantonale per catastrofi e situazioni d'emergenza sono previsti come basi per gli elementi d'intervento della protezione civile e per l'immagazzinamento dei mezzi d'intervento in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, • o in combinazione con un'ubicazione di condotta attiva. <p>²⁾: Sono definiti «inattivi» gli impianti d'apprestamento supplementari</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sono necessari per gli elementi d'intervento della protezione civile e per l'immagazzinamento dei mezzi d'intervento per il caso di conflitto armato. 		

3.3.2. Utilizzazione dei diversi tipi d'impianto

Tipo d'impianto di protezione	Utilizzazione
Impianto d'apprestamento IAP tipo I*	Personale e materiale per 3 - 4 sezioni di sostegno
Impianto d'apprestamento IAP tipo I	Personale e materiale per 2 - 3 sezioni di sostegno
Impianto d'apprestamento IAP tipo II*	Personale e materiale per 1 - 2 sezioni di sostegno
Impianto d'apprestamento IAP tipo II e III	Personale e materiale per 1 sezione di sostegno

34 Impianti di protezione del servizio sanitario

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 OPCi, i Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto e possibilità di cura negli ospedali protetti e/o nei centri sanitari protetti per lo 0,6 percento della popolazione. A differenza degli ospedali protetti, i centri sanitari protetti non sono direttamente collegati a un ospedale.

⁴ Potenziamento nella protezione della popolazione in vista di un conflitto armato, op. cit., capitolo 6.6

⁵ Base di calcolo: 8'000'000 (abitanti CH) divisi per 1'600 (sez sost)

3.4.1. Impianti di protezione «attivi» del servizio sanitario

Sono definiti impianti di protezione «attivi» del servizio sanitario gli ospedali protetti e i centri sanitari protetti che soddisfano i criteri delle direttive del 3 gennaio 2011 del servizio sanitario coordinato (SSC) e dell'UFPP sulla prontezza operativa degli ospedali protetti e dei centri operatori protetti e che sono stati annunciati come tali al SSC e all'UFPP.

3.4.2. Impianti di protezione «inattivi» del servizio sanitario

Sono definiti impianti di protezione «inattivi» del servizio sanitario gli ospedali protetti e i centri sanitari protetti supplementari che sono necessari in caso di conflitto armato e che coprono il numero necessario di posti letto e le possibilità di cura conformemente all'articolo 31 capoverso 1 OPCi.

Per la pianificazione si deve partire dagli impianti di protezione esistenti del servizio sanitario, in prima priorità dagli impianti di protezione completi (classificazione qualitativa A). Per la scelta si deve tenere conto di criteri come la funzionalità.

In caso di conflitto armato una parte del personale sanitario necessario viene alloggiato negli impianti di protezione del servizio sanitario.

4 Soppressione di impianti di protezione

41 . Soppressione

Dal 1° gennaio 2014 gli impianti di protezione superflui che non vengono più utilizzati dagli organi di condotta della protezione della popolazione e dal servizio sanitario e che sono in parte previsti come alloggi protetti per le altre organizzazioni partner (APP) non saranno più considerati impianti di protezione ai sensi dell'articolo 50 LPPC.

A partire da questa data non verrà quindi più versato il contributo forfettario annuale previsto dall'articolo 71 capoverso 3 LPPC per garantire la prontezza operativa.

È possibile cambiare la destinazione degli impianti di protezione soppressi in rifugi pubblici o in rifugi per beni culturali.

Secondo l'articolo 55 LPPC le domande di soppressione relative agli impianti di protezione che non sono più necessari devono essere sottoposte alla Confederazione per approvazione.

I dettagli sulla soppressione figureranno nella decisione.

4.1.1. Soppressione di impianti di protezione del servizio sanitario

Se la soppressione di un impianto di protezione del servizio sanitario nell'ambito di un progetto di costruzione comporta una riduzione del tasso di copertura dei posti letto sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa del Cantone (art. 31 cpv. 4 OPCi), occorre menzionare la sostituzione reale nella domanda di soppressione. La sostituzione reale deve aver luogo nell'ambito del progetto e in relazione alla pianificazione del servizio sanitario coordinato a livello cantonale (art. 31 cpv. 4 OPCi).

42 Sussidi federali per la soppressione di impianti di protezione

Secondo l'articolo 71 capoverso 2 LPPC, in caso di soppressione la Confederazione assume solo i costi per lo smantellamento dei sistemi tecnici di protezione.

5 Disposizioni finali

Le istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituiscono le Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione per la pianificazione dell'uso degli impianti protetti della protezione civile da parte della protezione della popolazione del 20 maggio 2003.

Ufficio federale della
protezione della popolazione

Willi Scholl
Direttore

Appendice: Spazio necessario per il personale negli impianti di protezione

Settori d'attività	Osservazioni
Organi di condotta	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catastrofi e situazioni d'emergenza:</i> secondo il dispositivo cantonale (valore di riferimento: 7-8 persone/OI: C SM / sost C SM, CS / sost CS) - <i>Effettivo supplementare in caso di potenziamento:</i> 2-3 persone/OI
Aiuto alla condotta (protezione civile)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catastrofi e situazioni d'emergenza:</i> secondo il dispositivo cantonale (valore di riferimento: 25 assistenti di stato maggiore/OI) - <i>Effettivo supplementare in caso di potenziamento:</i> 10 assistenti di stato maggiore/OI
Protezione e assistenza (protezione civile)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catastrofi e situazioni d'emergenza:</i> secondo il dispositivo cantonale - <i>Potenziamento:</i> 1 addetto all'assistenza per 200 abitanti
Protezione dei beni culturali (protezione civile)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catastrofi e situazioni d'emergenza:</i> secondo il dispositivo cantonale (valore di riferimento: 6 mil PCi/OI) - <i>Potenziamento:</i> a livello nazionale: 5'000 mil PCi
Sostegno (protezione civile)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catastrofi e situazioni d'emergenza:</i> secondo il dispositivo cantonale (valore di riferimento: 800 sezioni di 36 pionieri ciascuna) - <i>Effettivo supplementare in caso di potenziamento:</i> 800 sezioni di 36 pionieri ciascuna
Servizio sanitario	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catastrofi e situazioni d'emergenza:</i> secondo il dispositivo cantonale (valore di riferimento: 6'000 membri del SSC) - <i>Effettivo supplementare in caso di potenziamento:</i> 20'000 membri del SSC
Logistica (protezione civile)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catastrofi e situazioni d'emergenza:</i> secondo il dispositivo cantonale (valore di riferimento: 1 elemento logistico/OI con ca. 12 mil PCi) - <i>Effettivo supplementare in caso di potenziamento:</i> 3 elemento logistico/OI

Abbreviazioni:

CS:	caposettore
C SM:	capo di stato maggiore
mil PCi:	milite della protezione civile
OI:	organizzazione d'intervento
sost:	sostituto
SSC:	servizio sanitario coordinato